

IL FUNZIONARIO (*)

Elena Parente

(*) Firma su atto di delega

del Direttore Provinciale

AGENZIA DELLE ENTRATE DI COMO

Allegato n. 1

all'atto qui registrato

il 19/08/2026

al n. 215 Serie 3

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

DORODANGO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (O APS)



Art 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, l'associazione denominata "**DORODANGO APS**" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di ALBESE CON CASSANO (CO) e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art 2 - Finalità

L'associazione Dorodango non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, si pone come obiettivo il sostegno dell'evoluzione dell'individuo nelle sue potenzialità illimitate di crescita personale e sviluppo dei propri talenti, ponendo particolare interesse al concetto di autodeterminazione e alla tutela dei diritti naturali per favorire il benessere individuale e collettivo.

"Hikaru dorodango" è una pratica giapponese che consiste nel modellare fango ed acqua fino ad ottenere sfere lucenti e perfettamente levigate, dall'aspetto prezioso. Il Dorodango per noi è una metafora dell'arte e dell'artigianato educativi, che fanno emergere le competenze e i talenti dell'individuo trasformando la materia grezza di cui ognuno di noi è fatto nel prezioso sé autentico. Questo processo si realizza attraverso la consapevolezza di chi si è; di cosa si desidera e sogna; dei propri limiti e di come affrontarli per sviluppare l'autodeterminazione necessaria alla realizzazione di un progetto di vita soddisfacente e armonico, mettendo al centro la vocazione, la motivazione, il benessere e la gioia dell'umano.

L'associazione rivendica il diritto dei singoli individui e delle comunità che costituiscono di poter evolvere e autodeterminarsi secondo la propria unica natura promuovendo lo stato di salute e benessere all'interno del singolo (livello psichico) e nell'interazione con l'altro (livello relazionale); a livello del gruppo (livello sociale) e nell'interazione con l'ambiente (livello antropologico). Aspiriamo a creare un ambiente sano e favorente, sostenuto dall'interrelazione, che permetta al talento naturale di svilupparsi e di essere a beneficio del singolo, del gruppo e della comunità intera.

I beneficiari dell'attività dell'Associazione sono:

- persone affette da disabilità e da difficoltà dello sviluppo neuropsicologico;
- bambini e ragazzi in crescita;

- persone con condizioni di fragilità o disagio sociale;
- educatori, terapisti e counselor;
- genitori e famiglie di ragazzi con e senza disabilità;
- cittadini e abitanti del territorio e appartenenti alla cerchia sociale di riferimento;
- comunità e associazioni del territorio.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'inclusione come diritto sociale di ogni membro della comunità nel rispetto della sua persona e della sua intenzione, aiutando i singoli e il gruppo a compiere un reale processo di integrazione, evoluzione, armonizzazione e guarigione.

Gli utenti con disabilità sono sia i primi beneficiari dell'attività dell'Associazione sia una parte attiva e protagonista del processo di crescita dell'intera comunità, attraverso la condivisione del loro percorso psicologico e sociale di individuazione e realizzazione personale e dei servizi da loro erogati al gruppo.

Lo scopo culturale dell'associazione è superare l'ottica dell'assistenzialismo e della medicalizzazione, i quali, confrontando la persona fragile con un modello astratto normo-tipico, la relegano a un ruolo sociale minoritario e spesso emarginato. Nella nostra visione universale dell'uomo ogni individuo è valutato e accompagnato nella sua possibilità intrinseca di portare bellezza e talento, permettendogli di avere un ruolo paritario all'interno della comunità e di stimolare la crescita della comunità stessa attraverso il confronto con una nuova autentica unicità. In quest'ottica, l'inclusione è un processo continuo che riguarda tutti i membri del gruppo sociale e ne valorizza la diversità attraverso la creazione di adeguate opportunità di partecipazione e apprendimento, abbattendo le barriere fisiche, sociali, culturali e normative. Il fine ultimo è il sostegno all'emancipazione, alla realizzazione personale e all'interdipendenza della persona.

L'uomo realizza la sua autodeterminazione in un contesto sociale di relazioni affettive e materiali: la comunità. Essa è determinata dal contesto in cui vive, fatto di relazioni sociali e di scambi finalizzati all'erogazione di beni e servizi utili al sostentamento, ma soprattutto è individuata dall'abitare uno stesso territorio, che sia culturale-valoriale o geografico-antropologico. L'associazione aspira a creare una collettività che possa sostenere i bisogni primari dell'individuo con riferimento ai valori di solidarietà delle comunità preindustriali (boschive e contadine).

L'Associazione vuole tutelare il diritto al lavoro, sia nel diritto ad accedere a percorsi di inserimento lavorativo in situazioni di svantaggio tutelate dalla legge sia nel diritto ad accedere al valore filosofico e umano del lavoro, dove non fosse possibile un inserimento lavorativo regolamentato.

L'associazione è aperta a chiunque ne condivida i valori fondanti.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199));

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare, l'associazione si propone di:

- promuovere il lavoro di crescita personale, anche attraverso figure professionali, nelle sue forme di:
 - lavoro somatico-corporeo;
 - consulenza e supporto empatico e psicologico
 - riabilitazione e abilitazione delle funzioni fisiologiche e delle competenze neuropsicologiche, affettive e sociali attraverso interventi di tipo psicoeducativo e occupazionale
 - espressione artistica e culturale.
- promuovere la partecipazione alle attività di vita quotidiana in forma individuale e collettiva (autonomie, cucina e alimentazione, approvvigionamento di beni e servizi, agricoltura a uso domestico, tempo libero, sport)
- promuovere percorsi di tipo artistico-creativo e artigianale per ampliare la possibilità di creazione e scambio di beni e servizi nella comunità
- promuovere percorsi di orientamento lavorativo, di apprendimento di pratiche artigiane e quotidiane che possano favorire l'apprendimento di un mestiere o la creazione di un nuovo mestiere
- formare le competenze necessarie a un futuro inserimento lavorativo e alla realizzazione dell'autonomia abitativa
- sensibilizzare la società rispetto alle barriere e ai facilitatori alla realizzazione personale di tipo fisico-individuale, relazionale-sociale, culturale, politico e normativo, ambientale
- presidiare la tutela del diritto all'inserimento lavorativo per soggetti fragili

- creare progetti educativi e sociali che sostengano la possibilità di mettere al servizio della comunità il proprio tempo e le proprie competenze in cambio di beni e servizi
- incentivare percorsi di mutuo aiuto e mutuo sostegno e le forme di autoproduzione familiare tra i soci
- creare filiere corte per lo scambio di beni e servizi tra i soci
- diffondere le pratiche di agricoltura organica e rigenerativa nel rispetto e nella tutela dell'ambiente e della biodiversità
- diffondere pratiche artigianali tradizionali e moderne
- sostenere e divulgare forme di relazione rispettosa con animali di allevamento casalingo o di affezione
- divulgare forme di conoscenza e attività familiari di sussistenza nella natura e nel bosco

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività diverse previste dalla legislazione vigente. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento degli scopi istituzionali compreso l'esercizio in modo non prevalente di attività commerciali.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:
 - i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
 - i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e. di recedere in qualsiasi momento;

f. di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 21

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera del consiglio direttivo o da un regolamento generale, lo stesso sarà predisposto dal consiglio direttivo e sottoposto ad approvazione dell'assemblea, nel rispetto dell'art. art. 12 comma 1, lett. h).
3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il consiglio direttivo;

- c. il presidente;
 - d. l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo hanno la durata di 3 anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
 3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d. approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio

- g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- i. fissare l'ammontare del contributo associativo
- j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno un (1) giorno prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.

Art 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;

- f. proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- g. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i. adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k. deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m. eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- n. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci. Nel caso non fossero componenti del consiglio direttivo non avrebbero diritto di voto nel consiglio stesso;
- o. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- s. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno un (1) giorno prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno un (1) giorno prima della data prevista per la riunione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario a tale scopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b. dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 19 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e. il registro dei volontari.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k. altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Art 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 24 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art 25 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nero Fecio
Maddalena
franca fluti
Giuseppe
Alessandro
Pho
Ham